CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In riferimento al D.L. n°137 del 01-09-2008 e alla Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.n°137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università del 29-10-2008, al D.M. n°5 del 16-01-2009, allo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 35/2007 e al Regolamento di Istituto e di disciplina del Liceo, il Collegio Docenti, indipendentemente dall'attribuzione del voto nelle singole discipline e dalla tipologia delle assenze riportate, delibera il voto di comportamento in base ai seguenti criteri:

- Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni
- Frequenza e puntualità
- Rispetto dei regolamenti d'Istituto e di disciplina; sanzioni disciplinari
- Uso del materiale e delle strutture della scuola
- Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO *(D.L. 137 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 169 30/10/2008)*	
Gravi mancanze successivamente sanzionate con sospensioni lunghe dalle lezioni e altri elementi aggravanti, comunque tenuto conto del ricorrere delle circostanze previste dai criteri per correlare la particolare ed oggettiva gravità del comportamento, specificati da apposito D.M. ex art. 2 comma 3 L. 196/ 2008.	**5**
Frequenza discontinua con atteggiamento poco responsabile e/o mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari di breve sospensione o meno gravi.	**6**
Frequenza abbastanza regolare, partecipazione non sempre efficace. Impegno settoriale.	**7**
Frequenza costante. Atteggiamento corretto. Partecipazione continua al dialogo Educativo.	**8**
Frequenza assidua, atteggiamento responsabile. Partecipazione costruttiva al dialogo educativo. Impegno costante.	**9**
Frequenza assidua, atteggiamento corretto e responsabile, partecipazione matura e costruttiva al dialogo educativo e nella sua totalità. Impegno costante ed efficace.	**10**

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di

comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i Regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe, sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del **Patto Educativo di Corresponsabilità** (art.3 - DPR n° 235/2007), sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.